



Documento di accompagnamento alla bozza della Tassonomia ETS 2022-05-31

1. Introduzione

XBRL Italia ha deciso di pubblicare, sul proprio sito istituzionale (<https://it.xbrl.org>), un foglio elettronico contenente la bozza della struttura e del contenuto della Tassonomia ETS in corso di sviluppo¹, con l'obiettivo di ricevere, dai soggetti interessati, indicazioni e commenti utili al suo perfezionamento.

Lo standard setter tecnologico vuole infatti realizzare una tassonomia per la codifica, nell'eXtensible Business Reporting Language (XBRL), del bilancio degli enti del Terzo settore intendendo qui per tale sia quello ex comma 1, di seguito pure bilancio di esercizio, che quello ex comma 2, di seguito anche rendiconto per cassa, dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (CTS): ciò affinché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa valutarne l'adozione ai fini del loro deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del paragrafo 3 dell'allegato B al decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

2. I presupposti della Tassonomia ETS

La Tassonomia ETS si fonda, da un punto di vista bilancistico, sui commi 1 e 2 dell'art. 13 del CTS, sul decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 nonché sull'*OIC 35 Principio Contabile ETS* dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Da un punto di vista tecnico, si proporrà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – quale soggetto deputato a prendere tale decisione – l'utilizzo di XBRL secondo le specifiche 2.1, senza ammettere però la creazione (da parte dei redattori) di estensioni alla Tassonomia ETS: una soluzione "tradizionale", analoga a quella già in uso da anni per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, in attesa di valutare – nel medio termine – soluzioni più sofisticate².

3. Il contenuto del foglio elettronico

Il foglio elettronico pubblicato è composto da ventidue "fogli": il più importante è indubbiamente quello iniziale, denominato «Indice e note», chiamato a offrire una visione complessiva della bozza della struttura e del contenuto della Tassonomia ETS in corso di sviluppo; gli altri ventuno sono invece dedicati alle singole tabelle che fanno parte di quest'ultima.

La Tassonomia ETS è costituita da due parti comuni, intendendo per tali quelle che prescindono dal tipo (bilancio di esercizio vs. rendiconto per cassa) di documento codificato, e da un corpo dedicato a quest'ultimo. La prima parte comune, all'inizio dell'indice e intitolata «Dati identificativi dell'ente», è costituita dalla tabella «ID» e contiene i dati anagrafici dell'ente del Terzo settore a cui si riferisce il documento; la seconda parte comune, alla fine dell'indice e denominata «Dichiarazione di conformità del bilancio», è invece un blocco di testo immaginato per contenere la dichiarazione di conformità di quanto depositato rispetto al documento originale. Il corpo è costituito invece da due parti alternative fra loro: la prima è dedicata alla

¹ Il foglio elettronico pubblicato è una rappresentazione "umanamente leggibile" della possibile futura Tassonomia ETS: non si tratta dunque, è essenziale precisarlo, della vera e propria XBRL Taxonomy, che verrà creata più avanti, dedicata al bilancio di esercizio e al rendiconto per cassa degli ETS. Non viene nemmeno offerto il layout di quanto codificabile: dovrà definirsi, alla luce delle disposizioni vigenti e degli eventuali vincoli tecnici posti dal RUNTS, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

² Si pensi, quale esempio, al formato elettronico unico di comunicazione – meglio noto come European Single Electronic Format (ESEF) – di cui Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018.

codifica del bilancio di esercizio, ossia il bilancio ex comma 1 dell'art. 13 del CTS; la seconda è dedicata alla codifica del rendiconto per cassa, ossia il bilancio di cui al comma 2 dell'art. 13 del CTS.

3.1 Il bilancio di esercizio

La parte dedicata al bilancio di esercizio ex comma 1 dell'art. 13 del CTS, la più complessa dell'intera Tassonomia ETS, prevede la codifica di tre prospetti: lo «Stato patrimoniale», il «Rendiconto gestionale» e la «Relazione di missione».

Le voci dello stato patrimoniale, si veda la tabella «SP», e del rendiconto gestionale, si veda la tabella «RG», sono derivate rispettivamente dai modelli A e B del d.m. del 5 marzo 2020. Le principali integrazioni, rispetto a questi ultimi, possono essere sintetizzate come segue:

- in stato patrimoniale, come nella Tassonomia PCI 2018-11-04 è prevista la suddivisione delle voci di crediti, salvo la «11) imposte anticipate»³, e debiti in esigibili sia entro che oltre l'esercizio successivo;
- nel rendiconto gestionale, sono state inserite le sette voci aggiuntive presenti nell'Appendice B dell'OIC 35 in conseguenza delle previsioni contenute nei paragrafi 18, 19 e 30 di quest'ultimo.

La relazione di missione è costruita sulla base delle indicazioni contenute nel modello C del d.m. del 5 marzo 2020, considerando però:

- la tripartizione del documento in parola, con tanto di riordino delle sue voci, di cui all'Appendice C dell'OIC 35 in conseguenza delle previsioni contenute nel paragrafo 15 di quest'ultimo;
- con riferimento alla sezione «Illustrazione delle poste di bilancio», l'ordinamento dell'informativa in essa contenuta in funzione di quello delle voci di bilancio⁴;
- l'uso di logiche, per quanto utili e compatibili nel contesto del bilancio di esercizio ex comma 1 dell'art. 13 del CTS, derivate dalla nota integrativa ordinaria della Tassonomia PCI 2018-11-04⁵.

Merita uno specifico approfondimento la previsione, nella terza parte della relazione di missione, di una sezione denominata «Rendiconto finanziario». L'introduzione della possibilità di codificare – seppure grazie a campi testuali⁶ – tale prospetto nasce dalla constatazione che, sebbene quest'ultimo non sia richiesto né dalla normativa primaria (il comma 1 dell'art. 13 del CTS) né da quella secondaria (il d.m. del 5 marzo 2020), la sua redazione consentirebbe una migliore rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente del Terzo settore; tale prospetto è già oggi offerto, peraltro, nei bilanci di alcuni enti appartenenti al mondo del non-profit che, evidentemente, lo ritengono importante per la loro rendicontazione.

Si è già detto dell'idea di non consentire estensioni della Tassonomia ETS. Il limite della mancanza di flessibilità, a nostro avviso, inciderà essenzialmente sui prospetti di stato patrimoniale e rendiconto gestionale

³ L'esclusione di tale voce, da quelle per cui è prevista la suddivisione in esigibili sia entro che oltre l'esercizio successivo, è in linea con il disposto del paragrafo 19 dell'OIC 25 *Imposte sul reddito*.

⁴ Ci è parso opportuno seguire tale logica di ordinamento, esplicitamente prevista per la nota integrativa dal secondo comma dell'art. 2427 c.c., nonostante questa disposizione non sia richiamata né dalla normativa primaria (il comma 1 dell'art. 13 del CTS) né da quella secondaria (il d.m. del 5 marzo 2020).

⁵ Si pensi, quale esempio, all'ampio uso di blocchi di testo (anche per garantire, pur a scapito dell'elaborabilità, una certa flessibilità) di cui si dirà nel prosieguo o al recupero della struttura di varie tabelle.

⁶ L'interpretazione, nel contesto del bilancio di esercizio ex comma 1 dell'art. 13 del CTS, dei modelli dell'OIC 10 *Rendiconto finanziario* non può prescindere da un approfondito confronto con l'Organismo Italiano di Contabilità: si è dunque deciso di non proporre, per il momento, gli schemi (metodo indiretto e metodo diretto) di tale prospetto, lasciando la possibilità di inserire – grazie all'uso di due campi testuali alternativi – quello utilizzato da ciascun redattore.

(e potrà essere, solo in minima parte, mitigata dall'utilizzo delle *footnote*)⁷: la relazione di missione è infatti disseminata di blocchi di testo. Ove l'idea della non estensibilità dovesse essere condivisa dal Ministero, è probabile che quest'ultimo possa prevedere un meccanismo simile al cosiddetto "doppio deposito" vigente per quello dei bilanci al Registro delle imprese⁸.

3.2 Il rendiconto per cassa

La parte dedicata al bilancio ex comma 2 dell'art. 13 del CTS è composta dalla tabella «RC», contenete il prospetto del rendiconto per cassa di cui al modello D del d.m. del 5 marzo 2020, e da una sezione denominata «Altre informazioni». Quest'ultima è costituita da quattro blocchi di testo: i due centrali sono dedicati, rispettivamente, all'annotazione ex comma 6 dell'art. 13 del CTS e al rendiconto ex comma 3 dell'art. 48 del CTS; gli altri due, quelli iniziale e finale, sono invece immaginati per consentire al redattore del rendiconto per cassa di fornire, secondo una logica derivata dalla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» presente nel bilancio delle micro-imprese della Tassonomia PCI 2018-11-04, informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa vigente.

In merito al non consentire estensioni della Tassonomia ETS e, quindi, al limite della mancanza di flessibilità si rinvia – in quanto compatibili – alle considerazioni espresse alla fine del paragrafo 3.1.

4. Conclusioni

XBRL Italia auspica che il bilancio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del CTS possa essere depositato al RUNTS in formato XBRL, lo standard de facto per la codifica elettronico-elaborabile della comunicazione economico-finanziaria, con significativi vantaggi in termini di fruibilità, trasparenza ed elaborabilità.

Confidiamo che la consultazione permetta di ricevere commenti e indicazioni utili a realizzare una tassonomia capace non solo di rappresentare correttamente i bilanci degli enti del Terzo settore, bensì pure di soddisfare le (principali) necessità di coloro che li predisporranno e utilizzeranno.

⁷ Attraverso l'uso delle *footnote* si possono offrire informazioni, in modo simile a delle tradizionali note a piè di pagina, su quanto annotato: per approfondimenti sul tema rinviamo alla sezione 4.11 delle specifiche XBRL 2.1 disponibili sul sito di XBRL International (<https://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-02-20.html>).

⁸ Ci riferiamo alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008.